

A prescindere dal collegamento più o meno stretto tra ferrovia e realizzandi parcheggi, è da ritenersi assorbente la considerazione che, ai sensi dell'art. 2, D.P.C.M. n. 517 del 1997, per poter derogare alla disciplina generale dettata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. nelle gare che abbiano ad oggetto opere elencate nello stesso art. 2, è necessario che "si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente". Condizione imprescindibile per la suddetta deroga è, dunque, che l'opera connessa debba tecnicamente essere non solo progettata ma anche appaltata insieme a quella principale. Conseguentemente, la circostanza (verificatasi nel caso di specie) che l'appalto avente ad oggetto la realizzazione di parcheggi di corrispondenza alla stazione ferroviaria venga bandito con una procedura distinta e successiva a quella avente ad oggetto l'opera principale diventa determinante al fine di escludere la possibilità di deroghe all'applicazione della citata legge quadro.